

PARTE PRIMA**SEZIONE I****Regione Calabria
REGOLAMENTI REGIONALI**

REGOLAMENTO REGIONALE 2 maggio 2012, n. 2

Regolamento per la mobilità esterna.LA GIUNTA REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1*Finalità*

1. Il presente Regolamento, in attuazione dello Statuto ed in virtù del principio di autonomia ordinamentale ed organizzativa dell'Ente, disciplina, nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali, i criteri e le modalità di trasferimento del personale, anche con qualifica dirigenziale, alla Giunta Regionale, proveniente dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 2*Principi generali*

1. La Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, può ricoprire posti vacanti in organico, nei limiti previsti dalla programmazione triennale, mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica, in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.

2. Le domande di trasferimento sono valutate in relazione sia alle effettive esigenze dell'ente che alla professionalità e/o posizione dirigenziale da ricoprire.

3. L'attività istruttoria è svolta dal Dipartimento Organizzazione e Personale, di seguito indicato, per brevità, come Ufficio competente.

4. La disponibilità dei posti è resa pubblica mediante singoli bandi di mobilità, con le modalità esplicitate nell'art. 3.

5. Per le categorie B e D non è consentita la partecipazione dei dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni in possesso di profili con accesso in B1 e D1 a selezioni per posti riferiti a profili con accesso in B3 e D3.

Art. 3*Bando di mobilità*

1. Il bando di mobilità esterna, predisposto dall'Ufficio competente deve contenere i seguenti elementi:

a) la categoria e/o qualifica da ricoprire con la specifica dei contenuti professionali;

b) il dipartimento (o altra analoga struttura organizzativa) di assegnazione e, nell'ipotesi di qualifica dirigenziale, la struttura dirigenziale di assegnazione;

c) gli eventuali requisiti specifici ed essenziali richiesti per il posto messo a selezione;

d) le modalità di svolgimento della prova (colloquio e/o test attitudinale);

e) le modalità ed i termini di presentazione della domanda.

2. I candidati devono dichiarare nella domanda di partecipazione, corredata da dettagliato curriculum professionale, quanto segue:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio se diverso;

b) l'Ente di appartenenza, la categoria e il profilo professionale e/o qualifica posseduto;

c) il possesso dei requisiti richiesti dal bando;

d) la disponibilità da parte dell'ente di appartenenza al rilascio del nulla-osta alla mobilità.

3. Il bando di mobilità è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.regione.calabria.it/personale e data informazione alle Organizzazioni sindacali.

Art. 1*Ammissione alla selezione*

Il Dipartimento Organizzazione e personale cura l'ammissione alla selezione, provvedendo a pubblicare il relativo esito sul sito istituzionale dell'Ente www.regione.calabria.it/personale.

Art. 2*Commissione esaminatrice*

1. La Commissione esaminatrice, composta da tre componenti, di categoria e/o qualifica pari o superiore a quella del posto oggetto della selezione, è nominata:

a) di regola, dal Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale;

b) in caso di assenza o impedimento, da altro dirigente individuato dal Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

2. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente di categoria non inferiore alla C.;

3. La Commissione può essere affiancata da esperti.

4. La Commissione ha a disposizione, per la valutazione dei candidati, 60 punti, di cui 40 riservati alla prova e 20 al curriculum.

Art. 3*Valutazione del Curriculum*

1. Il curriculum professionale, è valutato dalla Commissione esaminatrice, sulla base dei seguenti criteri generali:

a) profilo professionale e/o qualifica posseduto e/o mansioni svolte presso l'Ente di appartenenza;

- b) incarichi ricoperti;
- c) esperienze lavorative;
- d) titolo di studio posseduto ed eventuali ulteriori titoli dichiarati;
- e) eventuale livello di conoscenza dei programmi informatici e di una lingua straniera;
- f) formazione specifica.

2. In relazione al contenuto specifico di ciascun profilo la Commissione esaminatrice può apprezzare e valutare elementi aggiuntivi risultanti dal curriculum professionale.

3. La valutazione del curriculum professionale è finalizzata ad individuare i candidati, il cui profilo risulti maggiormente rispondente alle esigenze della Giunta Regionale.

4. Il punteggio attribuito è espresso in ventesimi.

5. Sono ammessi alla prova selettiva i candidati che conseguiranno nella valutazione del curriculum un punteggio minimo pari a 14/60. Il punteggio massimo del curriculum è 20/60.

Art. 1

Prova selettiva

1. La scelta sul tipo di prova è definita nel bando in funzione del posto oggetto della selezione.

2. Il calendario della prova selettiva è reso noto mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente www.regione.calabria.it/personale.

3. La prova selettiva (colloquio e/o test attitudinale) è finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e, eventualmente, professionali richiesti per il posto da ricoprire.

4. La Commissione esprime la propria valutazione in quarantesimi.

5. È collocato nella graduatoria il candidato che ottiene nel colloquio e/o nel test attitudinale una valutazione minima di 28/60. Il punteggio massimo del colloquio è 40/60.

6. La prova selettiva è svolta anche qualora vi sia una sola domanda di trasferimento utile.

Art. 2

Graduatoria

1. La Commissione selezionatrice redige la graduatoria di merito, ottenuta sommando il punteggio di valutazione del curriculum e quello della prova selettiva (colloquio e/o test attitudinale), e trasmette all'Ufficio competente i verbali dei propri lavori nonché tutto il materiale relativo alla procedura selettiva.

2. A parità di punteggio precede il più giovane di età.

3. Qualora siano presenti in graduatoria dipendenti già in servizio presso la Giunta Regionale in posizione di comando, i medesimi hanno diritto di precedenza al trasferimento ai sensi dell'art. 30, comma 2bis, del D. Lgs. n. 165/2001, a prescindere dalla loro collocazione in graduatoria.

4. Il diritto di precedenza di cui al punto 3 del presente articolo spetta al solo personale in servizio, in posizione di comando, assegnato temporaneamente su posti della dotazione organica della Giunta Regionale.

5. L'Ufficio competente, quindi, con proprio atto, procede all'approvazione dei verbali e della graduatoria di merito formulata dalla Commissione ed alla individuazione dei candidati che hanno titolo al trasferimento presso la Giunta Regionale.

6. L'atto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.regione.calabria.it/personale.

7. Le pubblicazioni sul sito istituzionale dell'Ente previste nel presente regolamento valgono quale comunicazione ai candidati ad ogni effetto di legge.

Art. 9

Trasferimento

1. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale dell'Ente, l'Ufficio competente comunica alle Amministrazioni di appartenenza i nominativi dei lavoratori che hanno acquisito titolo al trasferimento presso la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001.

2. Concordata la decorrenza del trasferimento con l'Amministrazione di appartenenza, l'Ufficio competente ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a sottoscrivere, entro cinque giorni dalla data indicata nella medesima lettera di comunicazione, il contratto individuale di lavoro.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione di appartenenza rappresenti palesi ragioni ostative al trasferimento, ovvero in caso di rinuncia al trasferimento, l'Ufficio competente individua, nell'ambito della graduatoria approvata e, seguendo l'ordine della stessa, il nuovo lavoratore che ha titolo al trasferimento presso la Giunta regionale.

4. Il candidato che, senza giustificato motivo, non rispetta i termini indicati nel comma 2, si considera rinunciario.

Art. 10

Abrogazioni e rinvio

1. Il presente regolamento abroga ogni norma regolamentare o disposizione precedente incompatibile con lo stesso.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 11

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 2 maggio 2012

Scopelliti